



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta dell'8.10.1997 la richiesta di parere relativa alla possibilità di iscrivere nel Registro prefettizio le piccole società cooperative che si siano costituite antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che successivamente a tale data abbiano chiesto l'iscrizione al registro prefettizio;

UDITA la relazione del dr. RICIPUTI;

CONSIDERATO che la piccola società cooperativa è una nuova tipologia societaria che è stata introdotta con il decreto legge 232/95 che è stato reiterato più volte fino all'emanazione del decreto legge 511/96, decaduto per mancata conversione;

CONSIDERATO che la mancata conversione del citato decreto ha creato un vuoto normativo che è stato parzialmente colmato dall'art. 1 della legge 608/96, la quale ha attribuito validità agli atti e ai provvedimenti adottati ed ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 511/96, non convertito in legge;

RITENUTO che l'omologazione dell'atto costitutivo e la conseguente iscrizione nel Registro delle imprese rappresentano la condizione necessaria per la nascita della piccola cooperativa:

ESPRIME PARERE,

con voto unanime, che le piccole società cooperative che siano state omologate ed iscritte nel Registro delle imprese entro il 30 novembre 1996, ossia l'ultimo giorno di vigenza del decreto legge 511/96 abbiano diritto ad essere iscritte nel Registro prefettizio.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Michele Cusani



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta dell'8.10.1997 la richiesta di parere in merito all'approvazione delle modifiche statutarie del consorzio "CO.ME.CO. - COOPERATIVE MERIDIONALI CONSORZIATE", con sede in Napoli, deliberate con assemblee straordinarie del 29 marzo 1989 (artt. 1, 17, 18, 19, 24, 27 e 29 dello statuto), del 25 settembre 1991 (artt. 17, 24 e 27 dello statuto), e del 7 settembre 1994 (artt. 2, 18, 26 e 31 dello statuto);

UDITA la relazione del dr. TIBERIO;

TENUTO CONTO che il Ministero dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere favorevole a detta modifica, ai sensi dell'art. 3 della legge 25.6.1909, n. 422, con nota n. 307 del 9.8.1996, all'unanimità:

ESPRIME PARERE

favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal consorzio "CO.ME.CO.", con sede in Napoli, con assemblee straordinarie del 29 marzo 1989, del 25 settembre 1991 e del 7 settembre 1994.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Indelible



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATI nella seduta del 10 dicembre 1997 i rilievi registrati dalla Divisione V della Direzione Generale della Cooperazione a seguito di un'ispezione straordinaria svolta nei confronti della società cooperativa "ITER" - cooperativa di produzione e lavoro - e in particolare:

1. la cooperativa ha previsto nel proprio statuto l'iscrizione immediata nel libro soci di soggetti che abbiano la qualità di funzionari provenienti da organismi politico-sindacali del movimento cooperativo. Si tratta di una procedura praticata nei soli confronti di tali soggetti e non anche verso altre categorie di soci.

2. lo statuto prevede la categoria dei soci pensionati, i quali non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno diritto di voto. Essi, rappresentando la maggioranza in seno alla base sociale, forniscono alla cooperativa capitale ricavandone un privilegio nella distribuzione degli utili.

3. sussiste una sproporzione numerica tra soci lavoratori e lavoratori non soci, non giustificata dalle situazioni di carattere eccezionale così come previsto dall'articolo 47 del R.D. 273/1911.

UDITA la relazione della dr.ssa PAGLIARO;

Per quanto riguarda il primo quesito,

CONSIDERATO CHE, malgrado il medesimo trattamento sia previsto anche per lavoratori già soci di altre cooperative, la norma statutaria in esame potrebbe indurre ad una disomogeneità di trattamento nei processi di valutazione da parte della cooperativa nei confronti di coloro che chiedono l'ammissione in qualità di soci, alla luce soprattutto delle norme contenute nell'articolo 23, commi 1 e 2, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

ATTESO CHE il comma 3 del citato articolo 23 prevede l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

ESPRIME PARERE.

all'unanimità, che appare opportuno diffidare la cooperativa a modificare lo statuto, nel senso di sopprimere la lettera c dell'articolo 11, salva la circostanza che i soggetti ammessi a soci, ai sensi della suddetta lettera c, siano confermati quali "elementi tecnici o amministrativi".

Per quanto riguarda il secondo quesito,

PREMESSO CHE in sede di ispezione straordinaria è stata consigliata al Consiglio di Amministrazione l'estensione del diritto di voto alla categoria di soci pensionati, facendo riferimento a tal fine alla disciplina del socio sovventore;

CONSIDERATO CHE

- lo statuto prevede la conversione del rapporto sociale di cooperazione - fondato sulla prestazione lavorativa dei soci - in "rapporto sociale di quiescenza". Tali soci, partecipando al capitale sociale della cooperativa attraverso "azioni di quiescenza", le quali sono nominative e non trasferibili, non hanno diritto di voto, ma sono privilegiati nella distribuzione dei dividendi:

- la partecipazione alla cooperativa avviene nelle forme stabilite in un Regolamento e si estrinseca nel nominare o revocare un rappresentante comune ovvero nel deliberare su materie di interesse comune. In particolare, il rappresentante comune tutela gli interessi della categoria e a tale scopo può esaminare i libri sociali, assistere all'assemblea - potendone impugnare le deliberazioni - e assistere alle riunioni del CdA;

TENUTO CONTO CHE

* la cooperativa ITER ha emesso azioni fornite di diritti diversi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2348 c.c., norma introdotta nell'Ordinamento cooperativo dalla legge 59/92 sia ai fini dell'introduzione della figura del socio sovventore, sia allo scopo di emettere le azioni di partecipazione cooperativa;

* la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 59 estende genericamente alle cooperative la facoltà di emettere azioni fornite di diritti diversi, senza legarla all'emissione di a.p.c.;

* tra le diverse tipologie di azioni fornite di diritti diversi l'Ordinamento italiano ben conosce quelle che, essendo privilegiate nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale, hanno un voto limitato o sono prive del diritto di voto:

ESPRIME PARERE,

all'unanimità, che appare improprio estendere la disciplina del socio sovventore alla categoria dei soci pensionati, per i quali la cooperativa ITER ha preferito mutuare le norme concepite per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

Per quanto riguarda il terzo quesito,

PREMESSO CHE

- si tratta di un problema di carattere generale, concernente la possibilità che una cooperativa di lavoro, in coerenza con i propri scopi mutualistici, possa assumere un numero di lavoratori subordinati superiore a quello dei propri lavoratori soci;

- tale tematica, evidentemente, sorge in considerazione della distinzione, posta dalla relazione ministeriale al codice civile, tra società ordinarie e società cooperative, distinzione fondata sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative;

- seguendo tale impostazione, si potrebbe configurare in capo alla società un obbligo di agire prevalentemente con i soci e, conseguentemente, un divieto di agire indiscriminatamente con terzi estranei;

CONSIDERATO CHE tale principio non ha ricevuto, dopo la promulgazione del codice civile, alcun riscontro normativo, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni di legge dedicate alle banche di credito cooperativo ovvero contenute nell'articolo 47 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 278. Quest'ultima norma, citata peraltro dalla Divisione V, deve tuttavia essere interpretata e considerata nel contesto storico-normativo in cui è stata emanata. Infatti, in tale contesto le cooperative di lavoro potevano godere, a fronte del rispetto di particolari requisiti (come quelli stabiliti dall'articolo 47), di alcune facilitazioni in occasione di affidamenti di opere o servizi pubblici. Facilitazioni che sono state completamente rimosse già da molti anni. Attualmente le cooperative di lavoro partecipano alle procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle norme di carattere generale, alla pari delle altre imprese private.

TENUTO CONTO CHE, nel caso della cooperativa ITER, il rapporto tra lavoratori soci e lavoratori ausiliari non è sempre sproporzionato in termini negativi per i primi. Il numero dei lavoratori dipendenti è mediamente inferiore a quello dei soci. Essendo una cooperativa edilizia, l'attività si articola per cantieri, spesso lontani dalla sede legale, il che presuppone anche la nascita di rapporti contingenti, legati appunto alla durata dei rispettivi cantieri;

CONSIDERATO INOLTRE CHE il problema del rapporto tra lavoratori soci e lavoratori dipendenti non attiene esclusivamente alla cooperazione edilizia, ma alla totalità della cooperazione di lavoro (ad esempio, si evidenzia nel settore delle pulizie):

ESPRIME PARERE.

all'unanimità, che in considerazione del silenzio normativo e di circostanze che, indipendentemente dalla volontà delle cooperative, determinano una presenza dei lavoratori dipendenti superiore a quella dei soci lavoratori, tale prevalenza non può essere interpretata come un pregiudizio al perseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Indro Montanelli



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 10 dicembre 1997 il quesito relativo alla possibilità che le piccole società cooperative, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (detta legge Bersani), ammettano nella loro base sociale soci sovventori persone giuridiche;

UDITA la relazione del dr. IENGO;

PREMESSO CHE, ai fini della soluzione del problema proposto, la normativa da prendere in considerazione per le piccole cooperative è quella delle cooperative di lavoro in senso lato, in quanto:

- nell'introdurre la PSC i due ultimi Governi hanno investito su tale istituto parte della loro politica di promozione imprenditoriale e di lotta alla disoccupazione;
- la PSC non può essere una cooperativa tra consumatori, considerato che il numero minimo di soci stabilito per legge non può essere inferiore a 50;
- l'ingresso del socio sovventore nella cooperazione di abitazione è esplicitamente vietato dall'articolo 4, comma 1, della legge 59/92;

CONSIDERATO CHE l'orientamento secondo il quale nelle cooperative di produzione e lavoro possano essere ammessi in qualità di soci ordinari soltanto persone fisiche - atteso che la partecipazione personale di questi all'attività che forma l'oggetto sociale è da considerare requisito essenziale - è precedente l'approvazione della legge 59/92. Tale legge ha introdotto la figura del socio sovventore, il quale non partecipa allo scambio mutualistico tipico della cooperazione di lavoro, ma conferisce capitale (alimentando un fondo costituito dalla società cooperativa per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale), allo scopo di ottenerne un'adeguata remunerazione, avendo comunque una funzione strumentale al perseguimento dello scopo mutualistico dei soci lavoratori;

TENUTO CONTO CHE non è possibile apprezzare alcuna differenza tra la partecipazione del socio sovventore/persona fisica e quella del socio sovventore/persona giuridica, proprio in considerazione dello scopo per il quale i soci sovventori partecipano al capitale delle cooperative;

CONSIDERATO CHE l'ammissione del socio sovventore è possibile anche nella PSC in virtù del rinvio, operato dall'articolo 21, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, alla disciplina generale delle società cooperative;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE escludere la possibilità di partecipazione dei soci sovventori/persone giuridiche alle PSC significa limitare fortemente la possibilità che i Fondi mutualistici o altri investitori istituzionali promuovano la costituzione di imprese cooperative;

RICORDATO CHE:

1. è necessario porre attenzione al rispetto della norma in forza della quale i voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;

2. anche alla luce di un precedente parere della Commissione Centrale del 15 maggio 1996 e del carattere strumentale e funzionale della presenza del socio sovventore rispetto alle finalità e agli obiettivi storici delle società cooperative e dei soci cooperatori, "i numeri minimi legali relativi alla base sociale delle piccole società cooperative devono essere assicurati dai soci cooperatori e i soci sovventori possono pertanto partecipare solo quando la base sociale minima sia stata garantita dai soci cooperatori";

ESPRIME PARERE,

all'unanimità, che le piccole società cooperative possano ammettere nella loro base sociale soci sovventori persone giuridiche.

IL SEGRETARIO

Rossini J. For

IL PRESIDENTE

Micheli G. For



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

RIESAMINATO nella seduta del 10.12.1997 il parere espresso nella riunione del 17.1.1996 in merito al quesito concernente quali provvedimenti sanzionatori possano essere adottati nei confronti di cooperative che non perseguano lo scopo mutualistico e non risultino iscritte al Registro Prefettizio;

TENUTO conto del parere espresso nella seduta del 23.1.1992 circa l'applicabilità fra l'altro dell'art. 2544 c.c. alle cooperative cosiddette "spurie";

UDITA la relazione della D.ssa Laura PAGLIARO;

RIBADITO:

- **CHE** l'iscrizione di una società cooperativa al Registro prefettizio non ha natura costitutiva e che la cooperativa stessa può esistere anche in difetto di tale iscrizione ma non può godere delle discipline speciali previste in favore della cooperazione;
- **CHE** la cooperativa "civilistica" prevista nell'ordinamento giuridico non è a priori cooperativa spuria;
- **CHE** le cooperative che non abbiano proceduto alla iscrizione al Registro Prefettizio non sono escluse dal regime di vigilanza previsto dalla legislazione vigente (ai sensi dell'art. 45 della Costituzione, degli artt. 2542 e ss. del Codice Civile, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577) e pertanto nei loro confronti sono adottabili, ove ricorrano le ipotesi, tutti i provvedimenti sanzionatori (ad eccezione della cancellazione dal Registro Prefettizio);
- **CHE** l'art. 2544 c.c. prevede lo scioglimento per atto dell'Autorità qualora la cooperativa "non sia in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita";
- **CHE** la citata causale giustificativa del provvedimento di scioglimento, individuata nell'inciso dell'art. 2544 c.c., si riferisce all'oggetto sociale e non allo scopo mutualistico della cooperativa;

CONSIDERATO che in taluni casi, come in quelli delle cooperative edilizie, oggetto sociale e scopo coincidono;

TENUTO CONTO che l'applicazione del provvedimento sanzionatorio dello scioglimento non avviene per mero automatismo;

TENUTO CONTO di tutte le considerazioni a suo tempo e sin qui svolte in punto di fatto e di diritto in merito alle fattispecie di cui ai citati pareri;

RITENUTO infine che per giungere alla formulazione dei pareri in argomento vi è stata coerenza nei principi richiamati e nelle argomentazioni addotte:

ESPRIME PARERE,

con unanimità di voti, che i pareri espressi nelle riunioni del 23 gennaio 1992 e del 17 gennaio 1996 per le fattispecie ivi indicate, non appaiono in contrasto tra loro. Detti pareri vanno quindi considerati, ove necessario, nel loro combinato disposto, tenuto altresì conto dell'esigenza di applicazione di provvedimenti sanzionatori in relazione alla gravità delle specifiche irregolarità accertate.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Indira Vireddy



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 10 dicembre 1997 la richiesta di parere pervenuta dalla Div. II della Direzione Generale della Cooperazione in merito al quesito posto dalla Regione Marche circa l'iscrivibilità nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, istituito ai sensi della L.R. 13.4.95 n. 50 in attuazione di quanto stabilito all'art. 9 della legge 381/91, di un consorzio la cui base risulta composta per il 70% da cooperative sociali non tutte iscritte singolarmente nell'Albo Regionale:

UDITA la relazione della sig.ra DI ZITTI:

ACCERTATO

- che la legge 381/91 all'art. 8 dispone che i Consorzi, costituiti come società cooperative, debbano avere la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali non precisando l'obbligo preventivo di iscrizione all'Albo Regionale da parte degli organismi che costituiscono la base sociale del Consorzio:

- che la L.R. n. 50/95, agli artt. 2 e 3, fa riferimento all'istituzione della Sezione C dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/91 ed alla produzione da parte del consorzio, in sede d'istanza di iscrizione nell'Albo Regionale delle cooperative sociali, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge 381/91, senza riferimento alcuno, quindi, all'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo Regionale da parte delle singole cooperative che costituiscono la base sociale del consorzio;

CONSIDERATO tuttavia che dalla "ratio" delle leggi nazionale e regionali si desume la volontà del legislatore di realizzare, con l'istituzione degli Albi Regionali delle cooperative sociali, un sistema di garanzia e di qualità dei servizi erogati dalle cooperative sociali e loro consorzi;

- che i Consorzi sociali, costituiti come società cooperative, partecipano ad appalti pubblici e possono gestire sia in regime ordinario che derogatorio servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi o attività di reinserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;

RILEVATO che la Commissione stessa, seppure per altri settori di attività, ha già espresso pareri in merito all'obbligatorietà dell'iscrizione negli appositi Albi da parte di cooperative socie di Consorzi che partecipano a pubblici appalti:

ESPRIME PARERE.

con voto unanime, sulla opportunità, pur non sussistendo un'obbligatorietà normativa, che le cooperative sociali costituenti il 70% della base sociale di un Consorzio di cui all'art. 8 della legge 381/91 siano a loro volta iscritte singolarmente negli Albi Regionali delle cooperative sociali.

IL SEGRETARIO

Massimo Viteri

IL PRESIDENTE

Willy Luzzati



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 10 dicembre 1997 il quesito relativo alla natura degli appalti riferibili alle cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 381/91 e conseguentemente al valore delle soglie cui condizionare il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle procedure di evidenza pubblica;

UDITA la relazione del dr. IENGO;

VISTA la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge 381/91, come modificata dalla Legge comunitaria '94 (legge 6 febbraio 1996 n. 52);

PREMESSO CHE le cooperative di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 381 sono cooperative intersettoriali, in quanto possono svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - sempreché finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

CONSIDERATO CHE è quindi necessario fare riferimento alle diverse leggi di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici, di fornitura di beni e di servizi, nonché alla legge dedicata ai cosiddetti "settori esclusi";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE non è possibile giungere a conclusioni diverse, più restrittive, in ragione dell'inciso contenuto nella norma in esame relativo alla "fornitura di beni e servizi", perché questo era stato inserito nell'originario articolo 5 della legge 381/91 senza considerare l'implicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici:

ESPRIME PARERE,

all'unanimità, che anche la disciplina comunitaria in materia di appalti di lavori deve essere considerata ai fini del regime convenzionale previsto per le cooperative sociali di tipo b.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Antonio Craxi



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

DIVISIONE I

- Parere in merito alla determinazione del contributo per ispezioni ordinarie per il biennio 1997 - 1998, formulato dalla Commissione Centrale per le Cooperative nella seduta del 3 ottobre 1996

- D.M. 24 gennaio 1997 concernente il contributo dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998

- Circolare 25 gennaio 1997, n. 12, concernente "Ispezioni ordinarie alla società cooperative. Contributo dovuto per il biennio 1997/1998".

15 APR. 1998

IL REGGENTE



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
- Divisione I^a -

Prot. N.°

443

Allegati

Roma, 25 GENNAIO 1997

M. UFFICI PROVINCIALI
DEL LAVORO E M.O.
LORO SEDI

ALL' Associazione Generale
Cooperative Italiane
Via Salaria, 222
00198 ROMA

Alla Confederazione Coop.
Italiane
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA

OGGETTO Ispezioni ordinarie alle Società Cooperative.
Contributo dovuto per il biennio 1997/1998.

Alla Lega Nazionale delle
Coop.ve e Mutue
Via A. Guattani, 9
00161 ROMA

All' Unione Nazionale Coopera-
tive Italiane
Via S. Sotero, 32
00165 ROMA

Alla Regione Siciliana
Assessorato della Coope-
razione e del Commercio
dell'Artigianato e della
Pesca.
Via degli Emiri, 43
90100 PALERMO

Alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Direzio-
ne Regionale della Coope-
razione.
34100 - TRIESTE

All' Assessorato dell'Industria
e Commercio. Regione Auto-
noma Valle d'Aosta.
Servizio per la Coopera-
zione.
Place de Feyes
11100 - AOSTA

Alla Regione Trentino A. Adige
Ufficio per la Cooperazio-
ne.
Piazza Dante
38110 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di
TRENTO - Servizio Coopera-
zione.
Piazza Dante.
38110 TRENTO

**Alla Provincia Autonoma di
Bolzano. Servizio Coopera-
zione.**

39100 - BOLZANO

**e, p. c. Agli UFFICI REGIONALI DEL
LAVORO E M.O.
LORO SEDI**

Al SECIN

SEDE

Si trasmette copia del Decreto Ministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata determinata la misura del contributo in oggetto per il biennio 1997/1998.

Così come è avvenuto per i bienni precedenti i contributi di pertinenza del Ministero dovranno essere versati sul c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, utilizzando i bollettini all'uopo predisposti.

Le Associazioni Nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo vorranno trasmettere agli Uffici Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, entro il termine stabilito per la notifica del contributo, l'elenco degli enti loro aderenti tenuti al versamento della maggiorazione del 10% prevista dalla lett. c) dell'art. 20 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, comprendente anche quelli con sede nelle Regioni a statuto speciale, cui è demandata la vigilanza.

Detti elenchi dovranno indicare la denominazione delle cooperative, la sede sociale delle stesse, nonché l'ammontare del contributo ispettivo dovuto sul quale verrà poi calcolata la maggiorazione prevista.

E' demandata agli Uffici Provinciali del lavoro ogni successiva iniziativa diretta ad ottenere tempestivamente da parte delle Associazioni di rappresentanza la documentazione di cui sopra.

Detti Uffici, ricevuti gli elenchi di cui trattasi, provvederanno a notificare il supplemento di contributo previsto dalla legge.